CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI 12 NOVEMBRE 2025

		Pres.	entra ore	esce ore	rientra ore	Ass.
Avv. **Sergio Paparo**	Presidente	X				
Avv. **Cosimo Papini**	Consigliere Segretario	X				
Avv. **Salvatore Medaglia**	Consigliere Tesoriere	X				
Avv. **Gaetano Viciconte**	Vice Presidente	X				
Avv. **Giuseppina Abbate**	Consigliere	X				
Avv. **Francesca Barbolini**	Consigliere	X				
Avv. **Tommaso Bendinelli**	Consigliere	X				
Avv. **Gabriele Bonafede**	Consigliere	X				
Avv. **Laura Capacci**	Consigliere	X				
Avv. **Silvia Cocchi**	Consigliere	X				
Avv. **Jacopo De Fabritiis**	Consigliere		15,50			
Avv. **Francesco Facchini**	Consigliere	X				
Avv. **Edoardo Magnini**	Consigliere	X				
Avv. **Carlotta Mainiero**	Consigliere	X		16,53		
Avv. **Paola Pasquinuzzi**	Consigliere	X				
Avv. **Marco Passagnoli**	Consigliere	X		16,40		
Avv. **Chiara Pescatori**	Consigliere	X		16,54		
Avv. **Andrea Pesci**	Consigliere	X				
Avv. **Carlo Poli**	Consigliere	X				
Avv. **Laura Ristori**	Consigliere	X		16,39		
Avv. **Enrico Zurli**	Consigliere					X

L'adunanza (convocata con mail prot. n. 14135/2025), si apre alle ore 15,37.

Il verbale dell'adunanza del 05.11.2025 (caricato sulla piattaforma OneDrive dal giorno 10.11.2025) viene approvato alle ore 15,37 esclusivamente dai Consiglieri presenti sia alla suddetta adunanza sia a quella odierna.

Sono state adottate n. 16 delibere delle quali è disposta la pubblicazione sul sito internet, ad esclusione della delibera n. 8 perché contenente dati personali e/o sensibili.

L'adunanza termina alle ore 16,59.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 12 NOVEMBRE 2025

DELIBERA n. 1

OPEN DOT COM SPA – CONTRATTO
SERVIZI DI PUNTO D'ACCESSO E CONSOLLE AVVOCATO - ANNO 2026

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- richiamata la delibera nr. 1 del 22.05.2019 con la quale veniva autorizzata la stipula del contratto (prot. nr. 6695) per il servizio relativo al Punto di accesso e di Consolle Avvocato con la Società Open Dot. Com Spa, con decorrenza 01.08.2019 per il biennio 2019-2021.
- richiamata la delibera nr. 3 del 25.06.2020 con la quale veniva autorizzata la prosecuzione del contratto dal 01.08.2020 al 31.07.2021;
- richiamata la delibera nr 3 del 16.12.2020 con la quale veniva autorizzata la prosecuzione del contratto dal 1.08.2021 al 31.12.2021;
- richiamata la delibera nr. 4 del 7.12.2021 con la quale veniva autorizzato il rinnovo del contratto per l'anno 2022;
- richiamata la delibera nr. 5 del 11.05.2022 con la quale veniva autorizzata la proroga del contratto dell'anno 2022 fino al 30.04.2023, al fine di non procurare un disagio agli Iscritti ed anche al fine di non limitare le determinazioni per il successivo Consiglio dell'Ordine, all'esito delle elezioni;
- richiamata la delibera nr. 8 del 22.03.2023 con la quale veniva autorizzato il rinnovo che contratto 2023 fino al 30.04.2024;
- richiamata la delibera nr. 3 del 29.11.2023 con la quale veniva autorizzato il rinnovo che contratto 2024 dal 01.05.2024 e per tutto l'anno 2025 fino al 31.12.2025;
- preso atto della proposta contrattuale pervenuta da Open Dot Com Spa (prot. nr. 13641) che prevede:

  * il rinnovo con validità dal 01.01.2026 al 31.12.2026, relativa alla fornitura del Punto di Accesso dell'Ordine, al software Consolle Avvocato, per un importo complessivo di €. 136.000,00 (centotrentaseimila/00) oltre IVA;
- proroga del sopra detto contratto dal 01.01.2027 al 30.04.2027 al fine di non procurare un disagio agli Iscritti ed anche al fine di non limitare le determinazioni per il successivo Consiglio

dell'Ordine, all'esito delle elezioni, per un importo pari a €. 45.000,00 (quarantacinquemila/00) oltre IVA;

- assistenza tecnica e funzionale sul software Consolle Avvocato Firenze erogata gratuitamente agli Iscritti, in quanto servizio compreso nella presente proposta di contratto;
- ritenuto opportuno di accogliere la proposta pervenuta, al fine di garantire la continuità del servizio erogato, essenziale per lo svolgimento dell'attività professionale degli Iscritti ed offrendo inoltre un servizio di assistenza agli Iscritti;
- tenuto conto della delibera nr. 1 del 29.10.2025 relativa alla contrattualistica dell'Ordine;

DELIBERA

di autorizzare l'accettazione:

- della proposta contrattuale tra la Società Open Dot. Com Spa e l'Ordine degli Avvocati di Firenze e relativa ai servizi di Punto d'Accesso per il periodo dal 01.01.2026 al 31.12.2026, per un importo di €. 165.920,00 (centosessantacinquemilanovecentoventi/00) IVA inclusa;

- della proroga del predetto contratto dal 01.01.2027 al 30.04.2027 per un importo pari a €. 45.000,00 (quarantacinquemila/00) oltre IVA;

autorizzando il Presidente a sottoscrivere il contratto e di autorizzare il Consigliere Tesoriere a sostenere le relative spese.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 15,38.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

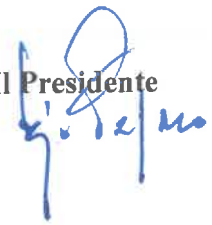

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 12 NOVEMBRE 2025

DELIBERA n. 2

PIEMMEGI ITALIA SRL - CONTRATTO WEB TV ANNO 2026

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere;

- richiamate le deliberazioni n. 2 del 29.06.2011 e n. 3 del 29.02.2012 di attivazione della Web Tv dell'Ordine degli Avvocati di Firenze denominata LexTv e le successive delibere di rinnovo, il cui servizio è gestito da PMG Italia alle condizioni indicate nelle suddette delibere;
- richiamata la delibera nr. 3 del 05.07.2023, con cui è stata affidata la gestione dei social media dell'Ordine alla Società PMG Italia Srl, la delibera nr. 2 del 15.11.2023 con cui veniva affidato l'incarico per l'anno 2024 e la delibera nr. 3 del 23.10.2024 con cui veniva affidato l'incarico per l'anno 2025;
- preso atto che è stato richiesto ed è pervenuto il preventivo di Piemmegi Italia Srl (già PMG Italia Srl) del 01.10.2025 (prot. nr 12069), per un importo pari ad €. 20.000,00 (ventimila/00) oltre IVA, relativo al servizio di LexTv, alla gestione dei social ed al servizio di ufficio stampa per l'anno 2026;
- valutato in modo positivo il servizio finora svolto dalla predetta società e ritenuta l'opportunità di ampliare il contratto anche con il servizio di Ufficio stampa;
- ritenuto che è opportuno dare continuità al servizio visti gli accessi riscontrati allo stesso e vista la sua utilità per gli iscritti;
- tenuto conto della delibera nr. 1 del 29.10.2025 relativa alla contrattualistica dell'Ordine;

DELIBERA

di affidare per l'anno 2026 l'attività di realizzazione della Web Tv, la gestione social e servizio di Ufficio stampa, alla PMG Italia, alle condizioni indicate nel preventivo (prot. nr. 12069), per un importo di €. 24.400,00 (ventiquattromilaquattrocento/00) IVA inclusa, autorizzando il Presidente a sottoscrivere il relativo contratto e il Consigliere Tesoriere ad eseguire i relativi pagamenti.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 15,39.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 12 NOVEMBRE 2025

DELIBERA n. 3

AVV. CRISTIANA BONADUCE - ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE INCARICO ANNO 2026

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- richiamata la delibera n. 2 del 23.12.2015, con la quale veniva ritenuto opportuno garantire al Responsabile del piano triennale integrato anticorruzione e trasparenza, di cui alla L. 190/2012 e alla delibera ANAC 145/2014, adeguata assistenza sia durante la redazione del piano triennale sia nel successivo sviluppo delle fasi attuative assistenza;
- preso atto che a seguito di tale delibera è stato dato incarico di consulenza, a partire dell'anno 2016, all'Avv. Cristiana Bonaduce;
- richiamate le delibere nr 3 del 14.12.2022, nr. 5 del 19.04.2023, nr. 3 del 22.11.2023 e nr. 2 del 16.10.2024, con cui è stato dato incarico all'Avv. Bonaduce per la consulenza relativamente all'anno 2025;
- preso atto che è stato richiesto ed è pervenuto dalla Consulente, Avv. Bonaduce, il preventivo (prot.nr. 12238) per l'assistenza per l'anno 2026, per un importo per un importo pari a €. 2.435,00 (duemilaquattrocentotrentacinque/00) oltre IVA ed CPA di legge;
- ritenuto opportuno anche per l'anno 2026, conferire l'incarico, all'Avv. Bonaduce, valutate le sue competenze tecniche specifiche nella materia;
- tenuto conto della delibera nr. 1 del 29.10.2025, relativa alla contrattualistica dell'Ordine;

DELIBERA

di conferire incarico per l'anno 2026, all'Avv. Cristiana Bonaduce al fine di assistere il Responsabile dell'anticorruzione e trasparenza negli adempimenti previsti dalla Legge, autorizzando il Consigliere Tesoriere alla relativa spesa, come da preventivo (prot. nr. 12238) per un importo di €. 3.089,52 (tremilaottantanove/52) compresi IVA ed accessori di legge.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 15,39.

Il Consigliere Segretario **Il Presidente**

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 12 NOVEMBRE 2025

DELIBERA n. 4

STUDIO BUSONI CALAMANDREI – INCARICO PROFESSIONALE SERVIZI CONTABILI DELL'ORDINE - CONTRATTO ANNO 2026

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere,

- richiamate le delibere nr. 4 del 5.09.2018, 3 del 13.03.2019 nr. 5 del 20.11.2019, nr. 3 del 25.11.2020, nr. 3 del 3.11.2021, nr. 6 del 30.11.2022, nr. 19.04.2023, nr. 6 del 15.11.2023 e nr. 1 del 16.10.2024;
- preso atto che lo Studio Busoni Calamandrei Associati ha fatto pervenire in data 16.10.2025 (prot. nr. 12847) la proposta di proroga del contratto per i servizi di consulenza contabile, fiscale e per gli adempimenti di Bilancio per l'anno 2026 per un importo mensile pari a pari a €. 3.300,00 (tremilatrecento/00) oltre IVA ed oneri previdenziali;
- ritenuto opportuno proseguire il rapporto professionale con lo Studio Busoni e Calamandrei vista la particolarità e l'importanza dell'incarico legato alla gestione della contabilità dell'Ordine;
- richiamata la delibera nr. 1 del 29.10.2025 relativa all'attività contrattuale dell'Ordine;

DELIBERA

di autorizzare il Presidente alla stipula del contratto di proroga per i servizi di assistenza contabile, fiscale e per gli adempimenti di Bilancio per l'anno 2026 con lo Studio Busoni Calamandrei Associati per un importo complessivo pari ad €. 50.244,48 (cinquantamiladuecentoquarantaquattro/48) IVA ed oneri previdenziali inclusi, come da proposta del 16.10.2025 (prot. nr. 12847) ed il Consigliere Tesoriere a sostenere la relativa spesa.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 15,40.

Il Consigliere Segretario **Il Presidente**

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 12 NOVEMBRE 2025

DELIBERA n. 5

PA DIGITALE – PROGRAMMA CONTABILITA' COA – CONTRATTO ANNO 2026

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- richiamata la delibera nr 6 del 04.05.2016, con la quale veniva accettata l'offerta della Società PA Digitale per la fornitura del programma gestionale di contabilità;
- vista la proposta di assistenza per l'anno 2026 della PA Digitale Spa datata 16.10.2025 (prot. 12895) per un corrispettivo annuo pari ad € 7.873,08 (settemilaottocentosettantatre/08) oltre IVA;
- tenuto conto della delibera nr. 1 del 29.10.2025 relativa alla contrattualistica dell'Ordine;
- tenuto conto della natura del servizio oggetto del contratto;

DELIBERA

di stipulare il contratto con la Società PA Digitale per la fornitura del programma di contabilità per l'anno 2026, per un importo complessivo pari ad €. 9.605,16 (novemilaseicentocinque/16) IVA inclusa, autorizzando il Presidente a sottoscrivere il relativo contratto e il Consigliere Tesoriere ad eseguire i relativi pagamenti.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti alle ore 15,41.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 12 NOVEMBRE 2025

DELIBERA n. 6

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO AVVISO ALIA SPA NR. 1003351161 DEL 26.09.2025

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- richiamata la delibera nr. 6 del 28.9.2016 con la quale viene autorizzato il pagamento dei pregressi avvisi Tares e Tari a seguito dell'avvenuto accordo raggiunto con la Quadrifoglio SPA in esito alla trattativa seguita dall'Avv. Salvatore Paratore;
- preso atto che è pervenuto da parte da Alia Servizi Ambientali Spa l'avviso di pagamento nr. 1003351161 del 26.09.2025, pervenuto il 05.11.2025 (prot. nr. 13872) relativo al saldo TARI per l'anno 2025 dell'importo di €. 8.840,60 (ottomilaottocentoquaranta/60) con scadenza 02.12.2025 per i locali dell'Ordine all'interno del Palazzo di Giustizia;
- preso atto che il suddetto avviso di pagamento risulta calcolato applicando correttamente le categorie di aliquota relative alle metrature dei locali dell'Ordine, così come pattuite;
- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 1010801 – Tributi locali - per il quale era stata appostata la somma di €. 16.000,00 (sedicimila/00), oltre ad una variazione in aumento di e. 250,00 (duecentocinquanta/00) e che ad oggi, già detratta la spesa oggetto della presente delibera, l'importo residuo nel capitolo è pari ad €. 468,40 (quattrocentosessantotto/40);

DELIBERA

di autorizzare il pagamento della spesa relativa all'avviso di pagamento nr. 1003351161 relativo al saldo TARI 2025 per un importo pari ad €.8.840,60 (ottomilaottocentoquaranta/60), autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere la predetta spesa.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti alle ore 15,41.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 12 NOVEMBRE 2025

DELIBERA n. 7

CASSA FORENSE - POLIZZA SANITARIA
ESTENSIONE AI DIPENDENTI DELL'ORDINE

Il Consiglio su relazione e proposta del Consigliere Tesoriere,

- vista la comunicazione della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense del 29.10.2025 (prot. nr. 13483), per l'estensione della polizza sanitaria ai dipendenti dei Consigli degli Ordini con un costo complessivo pari a €. 5.270,00 (cinquemiladuecentosettanta/00) per tutti i dipendenti;
- precisando che a partire dall'anno 2022, a differenza degli anni precedenti l'importo della polizza è passato da un costo fisso a dipendente, a un importo che varia in base alle fasce di età del personale dipendente;
- preso atto della delibera n. 2 del 22.06.2011, con la quale si autorizzava l'estensione della polizza sanitaria ai dipendenti dell'Ordine e dei rinnovi deliberati negli anni successivi per il mantenimento dell'operatività di detta polizza;

DELIBERA

di estendere la polizza sanitaria in favore dei dipendenti del Consiglio, di autorizzare il Consigliere Tesoriere a sostenere la succitata spesa per un importo complessivo di €. 5.270,00 (cinquemiladuecentosettanta/00), e di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del contratto.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti alle ore 15,42.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 12 NOVEMBRE 2025

DELIBERA n. 9

PARERE RICHIESTO DA AVV.TE V. B. E Y. C.
In merito alla possibilità per l'avvocato di svolgere attività divulgativa in materie giuridiche partecipando a programmi radiofonici

Il Consiglio, su relazione e proposta del Consigliere Avv. Laura Ristori,

premesso:

- che con comunicazione del 3 ottobre 2025 (prot. n. 12227/25) le Avv.te V. B. e Y. C. hanno chiesto a questo Consiglio un parere come da richiesta allegata sotto la lettera "A" alla presente delibera;

- che la Commissione Pareri di questo Consiglio ha formulato il parere richiesto nel testo che sotto la lettera "B" viene allegato alla presente delibera e redatto dall'Avv. Laura Ristori;

- che il Consiglio condivide il parere formulato;

tutto ciò premesso

DELIBERA

di condividere la risposta della Commissione Pareri formulata sulla richiesta in oggetto, mandando la Segreteria per la predisposizione e l'invio della lettera di risposta relativa a firma del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 15,48.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

Firenze 12 novembre 2025

Richiesta parere

Quesito. Con lettera del giorno 3 ottobre 2025 è stata formulata la seguente richiesta di parere *"finalizzata ad ottenere autorizzazione di detto Organo a* ***svolgere attività divulgativa e informativa di carattere giuridico tramite interventi radiofonici,*** *sull'Emittente Radio Mugello 99FM.*

L'iniziativa avrebbe finalità esclusivamente informative e di approfondimento, senza alcun intento pubblicitario o promozionale della nostra persona o del nostro studio professionale, ***nel pieno rispetto delle disposizioni deontologiche vigenti.***

Gli interventi si limiterebbero a trattare tematiche di interesse generale e di utilità per i cittadini, con un linguaggio chiaro e comprensibile, ***evitando ogni forma di accaparramento di clientela o di comparazione con altri professionisti".***

* * *

Preme in primo luogo precisare che il consiglio dell'Ordine non è fornito di potere autorizzatorio in merito alle attività che i propri iscritti intendono svolgere e che, come si avrà modo di precisare nei paragrafi seguenti, la commissione pareri risponde ai quesiti formulati dagli iscritti emettendo pareri non vincolanti per gli organi di disciplina che potranno essere chiamati a valutare le condotte degli iscritti.

L'art. 18 della l. 247/2012 stabilisce al primo comma che *"la professione di avvocato è incompatibile: a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente,* ***escluse*** *quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, (...)".* È quindi consentito agli iscritti all'albo degli avvocati lo svolgimento di qualunque attività di tipo divulgativo-culturale purché nel suo svolgimento l'avvocato rispetti i doveri deontologici relativi al mantenimento di una condotta dignitosa e indipendente (art. 9 c.d.f.), ai doveri di diligenza e competenza (artt. 12 e 14 c.d.f.), ed eviti di contravvenire alle norme deontologiche che vietano l'accaparramento di clientela (art. 37 c.d.f.).

Si ricorda inoltre che l'art. 18 c.d.f. prevede che *"nei rapporti con gli organi di informazione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, nel rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza; con il consenso della parte assistita, e nell'esclusivo interesse di quest'ultima, può fornire agli organi di informazione notizie purché non coperte dal segreto di indagine. 2. L'avvocato è tenuto in ogni caso ad assicurare l'anonimato dei minore".*

* * *

Ciò detto circa il quesito, ci corre infine l'obbligo di precisare che:

- con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense "il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense" e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell'Ordine;

- ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell'Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo;

- pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.

* * *

Cordiali saluti.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 12 NOVEMBRE 2025

DELIBERA n. 10

PARERE RICHIESTO DA AVV. I. H.
In merito alla possibilità per l'avvocato di svolgere attività di allenatrice di una squadra dilettantistica di pallavolo per poche ore a settimana

Il Consiglio, su relazione e proposta del Consigliere Avv. Laura Ristori,

premesso:

- che con comunicazione del 13 ottobre 2025 (prot. n. 12647/25) l'Avv. I. H. ha chiesto a questo Consiglio un parere come da richiesta allegata sotto la lettera "A" alla presente delibera;

- che la Commissione Pareri di questo Consiglio ha formulato il parere richiesto nel testo che sotto la lettera "B" viene allegato alla presente delibera e redatto dall'Avv. Laura Ristori;

- che il Consiglio condivide il parere formulato;

tutto ciò premesso

DELIBERA

di condividere la risposta della Commissione Pareri formulata sulla richiesta in oggetto, mandando la Segreteria per la predisposizione e l'invio della lettera di risposta relativa a firma del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 15,50.

Il Consigliere Segretario **Il Presidente**

Firenze 12 novembre 2025

Richiesta parere

Quesito. Con richiesta inviata il giorno 13 ottobre 2025 è stata formulata la seguente richiesta di parere *"con la presente sono a chiedere un parere sulla compatibilità di allenatrice di pallavolo con la professione di avvocato.*

Ho ricevuto da una associazione sportiva dilettantistica una proposta di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per attività sportiva dilettantistica in qualità di allenatrice di pallavolo.

La mia attività di allenatrice verrebbe svolta per un totale complessivo di circa 4 ore settimanali.

Con la riforma dello sport entrata in vigore il 1 luglio 2023 con il D.Lgs 36/2021 sono state introdotte nuove regole per i lavoratori sportivi dilettantistici i quali possono configurarsi come lavoratori sportivi.

La legge costituzionale 26 settembre 2023 ha modificato l'art. 33 aggiungendo il comma 7 della Costituzione in cui si riconosce: "il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme".

Chiedo a questo Ill.mo Consiglio dell'Ordine di Firenze se l'esercizio della professione forense sia o meno compatibile con l'attività di allenatrice di pallavolo".

* * *

1. Norme rilevanti.

Sono norme rilevanti ai fini della risposta al quesito l'art. 6 *"Dovere di evitare incompatibilità"* del Codice deontologico forense ("C.d.F.") e l'art. 18 *"Incompatibilità"* della L. 31.12.12 n. 247 (Ordinamento forense)

Stabilisce l'art 6 del c.d.f. che:

"1. L'avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell'iscrizione all'albo.

2. L'avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense".

Stabilisce l'art. 18 della L. 31.12.12 n. 247 che:

1. La professione di avvocato è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio.

È consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro;

...".

La violazione delle norme in questione comporta la sanzione della cancellazione dall'Albo degli Avvocati.

2. La disciplina delle incompatibilità

Ratio della disciplina delle incompatibilità è quella di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'avvocato nell'esercizio della sua attività professionale, nonché di tutelare la professionalità, la dignità e il decoro della professione.

L'Avvocato dovrà quindi, in primo luogo, valutare la compatibilità degli standard di comportamento stabiliti dall'art. 6 c.d.f. rispetto ad ogni attività che svolga, anche occasionalmente.

Con riferimento invece alla norma che disciplina le incompatibilità dal punto di vista delle attività che possono essere svolte, la lettera a) dell'art. 18, dispone che all'avvocato è precluso lo svolgimento di ogni attività di lavoro autonomo estraneo alla professione forense, che sia svolto **in modo continuativo o professionale**, ad eccezione di determinate attività tassativamente elencate, che lo stesso legislatore ha evidentemente ritenuto non lesive dell'indipendenza, dignità e decoro della classe forense.

Dunque, tendenzialmente, ogni altra attività non inclusa nell'elenco di cui a tale lettera a) dell'art. 18 l.p.f. deve considerarsi incompatibile con l'esercizio della professione forense, ove venga svolta in modo continuativo o professionale.

Si osserva tuttavia che in una sua recente pronuncia il CNF ha stabilito che: *"A mente dell'articolo 18, lett. a) della legge n. 247/12, l'esercizio della professione forense è incompatibile con lo svolgimento di «attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale». Dal quesito – che si limita ad escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato – non si evince se l'attività di istruttore sportivo (equiparabile ad attività di lavoro autonomo) sia svolta occasionalmente o meno. Su tale aspetto sarebbe indubbiamente necessaria attenta verifica, nell'esercizio delle valutazioni discrezionali attribuite all'esclusiva competenza del COA. Ove invece, ad avviso del COA competente e alla luce del caso concreto, si ritenesse che l'attività di istruttore sportivo sia assimilabile ad attività di carattere «culturale», l'incompatibilità potrebbe essere esclusa pure in difetto della occasionalità delle prestazioni"* (così CNF, parere n. 23 del 20 aprile 2022).

Questo Consiglio, in virtù dell'esiguo numero di ore settimanali impiegate nell'esercizio dell'attività di allenatrice nel caso concreto, nonché del sempre maggiore ruolo riconosciuto

all'attività sportiva e al suo *"valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'individuo"* anche dalla Costituzione[1], ritiene che l'attività di allenatore di pallavolo di una squadra dilettantistica possa essere considerata come attività di natura "culturale" e rientrare fra le attività compatibili con l'esercizio della professione forense ai sensi dell'art. 18 l. 247/2012.

* * *

Ciò detto circa il quesito, ci corre infine l'obbligo di precisare che:

- con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense "il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense" e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell'Ordine;

- ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell'Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo;

- pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.

* * *

Cordiali saluti.

[1] Ciò alla luce della recentissima riforma dell'art. 33 Cost. cui è stato aggiunto un comma che prevede che *«La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme».*"

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 12 NOVEMBRE 2025

DELIBERA n. 11

PARERE RICHIESTO DA AVV. R. P.
In merito alla possibilità per l'avvocato di accettare un mandato professionale da un ex parte assistita minore divenuta maggiorenne per agire contro il genitore che gli aveva conferito mandato per assistere il figlio minore in una controversia non avente natura familiare

Il Consiglio, su relazione e proposta del Consigliere Avv. Laura Ristori,

premesso:

- che con comunicazione del 13 ottobre 2025 (prot. n. 12684/25) l'Avv. R. P. ha chiesto a questo Consiglio un parere come da richiesta allegata sotto la lettera "A" alla presente delibera;

- che la Commissione Pareri di questo Consiglio ha formulato il parere richiesto nel testo che sotto la lettera "B" viene allegato alla presente delibera e redatto dall'Avv. Laura Ristori;

- che il Consiglio condivide il parere formulato;

tutto ciò premesso

DELIBERA

di condividere la risposta della Commissione Pareri formulata sulla richiesta in oggetto, mandando la Segreteria per la predisposizione e l'invio della lettera di risposta relativa a firma del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 15,56.

Il Consigliere Segretario **Il Presidente**

Firenze 12 novembre 2025

Richiesta parere

Quesito. È stata formulata la seguente richiesta di parere: *"la presente per chiedere cortese parere circa la sussistenza di un'eventuale incompatibilità ad assumere un incarico difensivo, per quanto di seguito verrò ad esporre:*

Nell'ottobre 2023 la sottoscritta riceveva mandato da parte della madre di una minore (all'epoca sedicenne) per assistere la figlia in un procedimento penale in cui la ragazza era persona offesa del reato di violenza sessuale. La sottoscritta riceveva la nomina solo dalla madre, quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia, e incontrava la donna in non più di due occasioni, senza più avere contatti nel tempo con la stessa. Nelle more, dopo quasi due anni di indagini, nel giugno 2025 la Procura (non di Firenze) formulava una richiesta di archiviazione e la sottoscritta veniva così in contatto direttamente con la figlia, persona offesa divenuta nel frattempo maggiorenne e che non abitava più con la madre, essendo stata collata in una Comunità dai Servizi Sociali. Raccogliendo la nomina della ragazza e con la mediazione dei Servizi, la sottoscritta dunque nel giugno 2025 depositava opposizione alla richiesta di archiviazione per contro della ragazza ed il procedimento è ancora pendente.

Nel frattempo, viene iscritto anche un procedimento a carico della figlia per presunti maltrattamenti posti in essere proprio dalla ragazza (all'epoca minorenne) contro la madre (che aveva anche sporto querela) e con udienza preliminare fissata al Tribunale per i Minorenni a gennaio 2026 pv.

Posti che la ragazza avrebbe piacere che la sottoscritta seguisse anche questa posizione, chiedo se sia possibile o l'Ordine ravveda delle incompatibilità.

Specifico che nell'ambito della prima procedura (avente ad oggetto questioni che esulano dalle dinamiche familiari) la sottoscritta ha solo raccolto dalla madre la nomina nel 2023 ma non ha avuto più alcun contatto con la donna. E comunque la prima nomina è stata conferita dalla madre (e solo da essa, non dalla minore ultraquattordicenne) solo nell'interesse della figlia, che di fatto è sempre stata mia assistita.

Essendo la situazione deontologicamente delicata e tenendoci in particolar modo la ragazza ad essere seguita dalla sottoscritta, mi sono permessa di richiedere un Vostro parere pro veritate.*".*

* * * *

Stabilisce **l'art 68** del c.d.f., rubricato ***Assunzione di incarichi contro una parte già assistita*** stabilisce che:

"1. L'avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale.

(...)

5. L'avvocato che abbia assistito il minore in controversie familiari deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura, e viceversa.

6. La violazione dei divieti di cui al comma 1 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2, 3 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni."

* * *

Qualora l'incarico sia conferito da un terzo, in particolare un genitore, nell'interesse del minore, si deve ritenere che il cliente dell'avvocato sia la persona mandante e la parte assistita sia il minore (art. 23 c.d.f.). La differenza non è di poco rilievo ai fini dell'applicazione dell'art. 68 c.d.f.

Dalla narrativa dei fatti emerge che l'avvocato dovrebbe ricevere il mandato dalla figlia, ora maggiorenne, per agire contro la madre. Solo se sono trascorsi più di due anni dalla conclusione del primo incarico conferito dalla madre sarà possibile ritenere non applicabile il comma 5 dell'art. 68 c.d.f. e il mandato della figlia per agire contro la madre potrà essere conferito all'avvocato che sia stato assunto in precedenza dalla madre. Il nuovo mandato conferito dalla figlia per proporre opposizione contro il provvedimento di archiviazione non si ritiene debba essere considerato in continuità con quello precedentemente conferito dalla madre.

In materia di rapporti familiari l'art. 68, comma 5, c.d.f. prevede una incompatibilità assoluta soltanto per il caso in cui l'avvocato del minore riceva un mandato da uno dei genitori per agire in suo favore in controversie aventi natura familiare. Lo stesso divieto non è previsto per il caso in cui sia il minore divenuto maggiorenne a conferire mandato all'avvocato che lo ha precedentemente assistito per agire contro uno dei genitori. Si ritiene pertanto che, qualora sia trascorso il tempo necessario, sia possibile per il minore divenuto maggiorenne conferire mandato difensivo al professionista che lo ha precedentemente assistito su mandato della madre (in una controversia non avente natura familiare) per agire contro la madre stessa in una controversia di natura familiare.

* * *

Ci corre infine l'obbligo di precisare che:

- L'attività della commissione ha la funzione di agevolare gli iscritti nell'approfondimento di questioni inerenti allo svolgimento della professione e non è diretta a fornire soluzioni su fattispecie giuridiche o di merito attinenti a singoli casi né a fornire pareri spendibili in altre sedi per avallare, in via preventiva né tantomeno successiva, comportamenti dell'iscritto.

Per tali motivi i pareri vengono rilasciati con la specifica previsione del divieto di loro produzione in qualsiasi sede.

- con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense "il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense" e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell'Ordine;

- ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell'Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo;

- pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio

* * *

Cordiali saluti.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 12 NOVEMBRE 2025

DELIBERA n. 12

PROGETTO UNCC
GIUSTIZIA SENZA BARRIERE

Il Consiglio, su relazione del Presidente,

premesso che con comunicazione del 5 novembre u.s. (prot. 13884) è pervenuta la proposta di adesione alla Campagna dell'Unione Nazionale delle Camere Civili denominata "Giustizia senza barriere per un'accessibilità reale ed inclusiva negli uffici giudiziari italiani";

DELIBERA

- di condividere e di aderire alla proposta dell'UNCC, subordinatamente alla disponibilità a condividere da parte delle Dirigenze degli Uffici Giudiziari;

- di costituire un gruppo di lavoro per la gestione delle attività connesse alla realizzazione dell'indagine, coordinato dalla Consigliera Francesca Barbolini e composto dai Consiglieri Carlotta Mainiero, Andrea Pesci, Marco Passagnoli e Carlo Poli,.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 16,02.

Il Consigliere Segretario **Il Presidente**

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 12 NOVEMBRE 2025

DELIBERA n. 13

FONDAZIONE VILLA GAIA
CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
25 NOVEMBRE 2025

Il Consiglio, su relazione del Presidente,

premesso che con comunicazione del 1 novembre u.s. (prot. 13729) è pervenuta la richiesta della Fondazione Villa Gaia di diffusione di un documento per una campagna di sensibilizzazione per il dramma della violenza contro le donne, in occasione della prossima giornata internazionale sul tema (25.11.2025);

DELIBERA

di aderire alla richiesta in oggetto, incaricando la Consigliera Giuseppina Abbate di interloquire con la responsabile della Fondazione, Dott.ssa Isa Maggi per la realizzazione della locandina da diffondere tramite i canali social dell'Ordine.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 16,04.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 12 NOVEMBRE 2025

DELIBERA n. 14

ESAME PROVVEDIMENTI CDD

Il Consiglio, ai sensi del Regolamento per l'esercizio della facoltà di impugnazione dei provvedimenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina, adottato con delibera n. 1 del 14.02.2018:

- udita la relazione del Consigliere incaricato dell'esame dei provvedimenti emessi nei procedimenti di cui alla tabella che segue:

anno	R.R.	Relatori	note	ore
2021	176	BENDINELLI TOMMASO	Astensione Consigliere Passagnoli	16,11
2024	21	GABRIELE BONAFEDE	FASCICOLI RIUNITI	16,15
2024	131			
2024	161	CAPACCI LAURA		16,20
2021	247	COCCHI SILVIA		16,22
2025	45	DE FABRITIIS JACOPO		16,25
2021	133	FACCHINI FRANCESCO		16,26
2025	41	MAINIERO CARLOTTA		16,27

- ritenute corrette e condivisibili le motivazioni espresse dal Consiglio Distrettuale di Disciplina per il provvedimento,

DELIBERA

di non impugnare innanzi al Consiglio Nazionale Forense i suddetti provvedimenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti.

La presente delibera è stata chiusa alle ore 16,27.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 12 NOVEMBRE 2025

DELIBERA n. 15

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI FIRENZE
UDIENZA DI ESTRAZIONE DEI GIUDICI POPOLARI

Il Consiglio,

vista la comunicazione della Corte di Assise di Appello di Firenze del 12 novembre 2025 (prot. 14245) dell'udienza di estrazione dei Giudici Popolari che dovranno prestare servizio nella I° sessione dell'anno 2026, fissata per il giorno 21 novembre 2025 ore 9.30

DELIBERA

di designare il Consigliere Paola Pasquinuzzi.

Manda la Segreteria per le comunicazioni.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 16,29.

Il Consigliere Segretario **Il Presidente**

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 12 NOVEMBRE 2025

DELIBERA n. 16

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE
ALL'USO DEL TITOLO DI CONSIGLIERE

Il Consiglio,

preso atto della richiesta del Consigliere Tommaso Bendinelli per l'autorizzazione all'uso del titolo di Consigliere nell'evento organizzato da AIGA Sez. Pistoia *Congresso Nazionale Forense: il cuore democratico dell'Avvocatura,* che si terrà il 10 dicembre 2025 a Pistoia;

visti l'art. 4 e l'art. 7 del Regolamento dell'Ordine adottato con delibera n. 2 del 01.06.2016 e successive modifiche,

DELIBERA

di autorizzare il Consigliere Tommaso Bendinelli ad evidenziare il titolo di Consigliere per l'evento sopra menzionato.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 16,57.

Il Consigliere Segretario **Il Presidente**